



# Comune di Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

**Determinazione**

**nr. 333**

**del 20/07/2021**

---

**Proposta: nr. 357**

## **SERVIZIO CULTURA**

**OGGETTO:** Concessione temporanea in uso e gestione dello Stadio Comunale "Riccardo Michelazzi" all'Associazione Sportiva Dilettantistica A.C. VIRTUS Roveredo fino al 30.06.2026. Approvazione schema di convenzione.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE*

### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Sindacale n. 17 del 31.07.2020, con il quale il Sindaco confermava al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa fino al termine del mandato del Sindaco Nadal;
- la deliberazione consiliare n. 17 del 04.03.2021 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'»;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI", da dove si evince che il servizio di cui all'oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 10.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022";

## PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

PREMESSO che:

- l'articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;
- il Comune di Roveredo in Piano è proprietario e/o usufruttore di diverse strutture e locali utilizzati per fini culturali, ricreativi e sportivi;

DATO ATTO che è intendimento della Amministrazione Comunale incentivare la promozione e partecipazione alle attività culturali, sportive e ricreative, in particolar modo di giovani e comunque delle fasce deboli della popolazione, affidando la gestione dei locali e degli impianti a soggetti terzi, atteso l'alto valore sociale da riconoscere a tali associazioni e gruppi sportivi nello sviluppo delle attività sportive oltre che nella valorizzazione e nel miglior utilizzo possibile delle strutture;

DATO ATTO che l'art. 90, comma 25 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) stabilisce che, ai fini del perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno, *"... nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con proprie leggi, le modalità di affidamento ..."*;

CONSIDERATO che rientra fra le funzioni attribuite al Comune l'organizzazione di attività sportive, la realizzazione di impianti e di attrezzature d'interesse comunale e provvedere alla gestione degli impianti di proprietà comunale, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;

RITENUTO che la gestione convenzionata degli impianti sportivi e delle strutture e locali destinati a fini culturali e ricreativi può contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, nell'attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, ove venga favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;

CONSIDERATO altresì che con la gestione affidata a terzi tramite convenzione l'Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, delle attività culturali, ricreative, sociali ed aggregative;
- dare piena attuazione all'art. 8 del Decreto Legislativo n° 267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative ed in particolare, per quel che riguarda la presente deliberazione, quelle operanti sul territorio comunale;
- realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti, quali società ed

associazioni senza scopo di lucro, che possono anche essere utilizzatori dei servizi stessi;

- ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo di locali, strutture ed impianti sportivi;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie – 1 marzo 2001, n. 3944 (in G.U. 3 maggio 2002, n. 102), nella quale viene sottolineato che, anche riguardo alle concessioni di servizi non rientranti nella disciplina comunitaria (quali quello oggetto del presente provvedimento) l'istituto concessorio presuppone comunque che la scelta del concessionario avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti, tra cui quello di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 25.06.2015 con la quale si individuavano, nella concreta applicazione di quanto previsto dall'art. 90 comma 25 della Legge 289/2002, i criteri generali e gli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari della gestione di locali e strutture comunali intesi, per le ragioni sopra indicati, come "servizi culturali e del tempo libero" e, come tali, qualificabili come "servizi privi di rilevanza economica";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 14.06.2021 con la quale si approvava il bando per la concessione in uso ad associazioni operanti nel campo sportivo dello stadio comunale "Riccardo Michelazzi" per la durata di un quinquennio;

DATO ATTO che il bando è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Roveredo in Piano fino al 10.07.2021;

#### MOTIVAZIONE

CONSIDERATO che entro il termine previsto (09.07.2021) è pervenuta una sola domanda da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica A.C. Virus Roveredo (prot. n. 7564 in data 07.07.2021);

VALUTATA la documentazione presentata a corredo della domanda e ritenuto di accogliere la stessa;

VISTO lo schema di convenzione allegato A, disciplinante i rapporti fra le parti per l'utilizzo dello stadio comunale "Riccardo Michelazzi";

RITENUTO di concedere, per anni cinque, l'utilizzo dello stadio comunale "Riccardo Michelazzi" all'Associazione Sportiva Dilettantistica A.C. Virus Roveredo alle condizioni specificate nello schema di convenzione che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;

#### RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147 TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di servizio/Responsabile di area e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario

## **DETERMINA**

1. di concedere l'utilizzo dello stadio comunale "Riccardo Michelazzi" all'Associazione Sportiva Dilettantistica A.C. Virus Roveredo per la durata di 5 anni fino al 30.06.2026 alle condizioni specificate nello schema di convenzione che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che un'originale firmato del presente atto viene depositato presso l'Ufficio Segreteria;
3. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall'articolo 183, comma 9, dall'art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall'articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
4. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all'art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l'art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. "Legge Omnibus"), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell'art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Amministrazione per 15 giorni consecutivi.

## **DICHIARA**

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile del Servizio  
RICCARDO FALCON

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21  
del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione)

Digitale)